

DELIBERA N. 178/12/CSP

ORDINANZA - INGIUNZIONE

**NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 50 PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 4 COMMA 5, DEL
REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 24 febbraio 2012 e notificato in data 29 febbraio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto l’emittente Canale 50, relativamente alle trasmissioni comprese tra le ore 13.00 del 17 ottobre 2011 e le ore 03.00 del 18 ottobre 2011, ha inserito spot pubblicitari in numero superiore a quanto consentito nella trasmissione della Gara Ciclistica andata in onda il giorno 17 ottobre 2011 e nella Partita di Calcio (Ternana – Pisa) andata in onda nella medesima data;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di della società Canale 50 S.p.A., ha audito la stessa società in data 14 marzo 2012;

RILEVATO che la società Canale 50 S.p.A., nel corso dell’audizione e con la memoria difensiva fatta pervenire in data 23 marzo 2012, ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione, ritenendo che i break pubblicitari inseriti nei due programmi sportivi e le sovraimpressioni, seppur numerosi non interrompono azioni di gioco in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP, oltre ad essere eventi sportivi trasmessi non in diretta;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, con propria nota protocollata da questa Autorità l’08 giugno 2012, ha proposto l’archiviazione del procedimento istruito riconoscendo l’assenza della violazione contestata ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP, in accoglimento delle giustificazioni della società;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata “*Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle sue*

pause, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva";

RITENUTO di poter accogliere la proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Toscana di archiviazione del procedimento nei confronti della società per l'assenza della violazione e per l'erroneo riscontro e conseguente contestazione, esclusivamente con riferimento all'inserimento di break durante la gara di Ciclismo che, essendo uno sport continuativo, come tale non è soggetto ai limiti dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata;

RITENUTO, pur tuttavia, anche a seguito degli approfondimenti eseguiti dalla competente struttura dell'Autorità, di non concordare con la proposta di archiviazione formulata dal Corecom Toscana in merito all'inserimento di break durante la partita di calcio (Ternana – Pisa), poiché le argomentazioni difensive – relativamente alla non interruzione di azioni di gioco ad opera dei break pubblicitari – sono prive di pregio sotto un duplice profilo:

- in punto di fatto in quanto i break interrompono l'azione sportiva: a titolo esemplificativo, nella partita di calcio in esame il break inserito alle ore 23.03.21, interrompe una rimessa in gioco della palla da parte del portiere che dà inizio a una azione di gioco;
- in punto di diritto, in quanto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP due sono le condizioni per l'inserimento in eventi sportivi di pubblicità al di fuori degli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva: non solo che l'inserimento non interrompa l'azione di gioco, ma anche che la pubblicità sia inserita “negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo” condizione, quest'ultima, che nel caso di specie non risulta integrarsi;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza, pervenuti in data 26 luglio 2012, prot. n. 0039651, in merito alla richiesta di conferma dell'anagrafica inoltrata da questo ufficio da cui risulta che la sede legale della società Canale 50 S.p.a., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50, è sita in Pisa, alla via Giannessi snc – località Montacchiello;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Canale 50 S.p.A., nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 17 ottobre 2011, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni possa trovare parzialmente accoglimento nel senso sopra specificato;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, considerato che la violazione non è soggetta a ricorrere nel tempo;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale, per violazione della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni in quanto i break pubblicitari inseriti durante la trasmissione della partita di calcio (Ternana - Pisa) del 17 ottobre 2011, interrompono l'azione sportiva;

VISTO l'art. 4, comma 5, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Canale 50 S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 con sede in Pisa, alla via Egidio Giannesi, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 178/12/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 178/12/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola